

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO PROVINCIALE

N.....6..... DEL 26-04-2016



**REGOLAMENTO**  
**SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL**  
**CONTROLLO ANALOGO**  
**SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE**  
**DELLA PROVINCIA DI LATINA**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail.

### **Art. 1 - Istituzione del controllo analogo e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal PROVINCIA di Latina nei confronti delle Società partecipate in *house providing* Latina Formazione Lavoro s.p.a., secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
2. Le disposizioni seguenti disciplinano le modalità del controllo sulle società partecipate tenuto conto delle recenti modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3 che introduce nel T.U.E.L 267/2000 l'art. 147 quater.
3. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
4. Il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi in *house providing*, si definisce come attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico-contabile e sulla qualità dei servizi erogati.
5. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società nonché da altri regolamenti comunali o dalla normativa statale.

### **Art. 2 - Modalità di attuazione del controllo analogo**

1. Alla PROVINCIA di Latina è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali delle Società e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse. Gli organi amministrativi delle Società sono tenuti a conformarsi agli indirizzi impartiti dal PROVINCIA, pena l'applicazione delle misure di cui al successivo articolo 9.
2. Il "controllo analogo" si articola in due tipologie:
  - a. *Controllo societario*. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
  - b. *Controllo economico-finanziario*. Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l'attività delle Società verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:
    - preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del "budget";
    - concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
    - a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.



### **Art. 3 - Controllo preventivo**

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal CONSIGLIO PROVINCIALE, il Comitato di controllo (di cui all'art. 6) esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici delle Società partecipate. A tal proposito le partecipate, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentano il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni.
2. I documenti sopra elencati devono essere predisposti secondo gli indirizzi vincolanti forniti dall'Ente; in caso di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, le partecipate saranno chiamate ad adeguarsi entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli indirizzi equivale a inadempimento.
3. Il programma economico e finanziario annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
  - a. le linee di sviluppo delle diverse attività;
  - b. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno.
4. Il programma pluriennale, di durata triennale, deve essere articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:
  - a. gli investimenti previsti
  - b. le previsioni dei costi.
5. Al piano delle assunzioni deve essere allegata la pianta organica, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo e di incentivazione dello stesso.

### **Art. 4 - Controllo concomitante**

1. Il controllo concomitante è di competenza del Comitato di Controllo ed è attuato attraverso il monitoraggio:
  - a. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalle Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e sono rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
  - b. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalle Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente. Tale relazione deve contenere:
    - Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) trimestrale;
    - Report sui flussi di liquidità – trimestrale;
    - Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la batteria di indicatori – trimestrale;
    - Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori.
2. I soggetti tenuti ad effettuare il controllo analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.
3. Il Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 6 può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società.



4. La reportistica di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di Controllo per essere poi trasmessa al Presidente della Provincia.

#### **Art. 5 - Controllo a consuntivo**

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo e di acquisire il parere del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo, le aziende sono tenute a trasmettere al PROVINCIA la proposta di bilancio di esercizio, almeno venti giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa.

#### **Art. 6 - Struttura di Governance per il controllo analogo**

1. La struttura di governance si articola su tre principali livelli: *strategico, coordinamento e monitoraggio, gestionale*.
2. Il *livello strategico*, con ruolo sia di controllo che propositivo, è costituito da un **Comitato di Controllo**, composto da:
  - a. Segretario Generale o suo delegato;
  - b. Dirigente Settore Economico Finanziario o suo delegato;
  - c. Dirigente Settore competente per materia o suo delegato;
  - d. Presidente del Collegio dei Revisori, o un membro dello stesso;
  - e. Presidente della struttura di controllo e valutazione, o un membro dello stesso;
  - f. Eventuale professionista esterno.
3. Rientrano tra le competenze del **Comitato di Controllo**:
  - a. la verifica dell'attuazione degli obiettivi strategici contenuti nei documenti di cui all'articolo 3, comma 2;
  - b. esprimere un parere preventivo vincolante: sugli atti di straordinaria amministrazione; sugli atti di affidamento di servizi e forniture e/o sulle operazioni e sui contratti di qualsiasi natura che comportino un impegno di spesa superiore a euro 10.000,00 (euro diecimila/00); sugli atti di assunzione di personale; sugli atti di conferimento di incarichi, consulenze e collaborazioni. Il parere preventivo del PROVINCIA di cui alla presente lett. b) ha effetti di autorizzazione preventiva per le Società. Degli atti posti in essere nel mancato rispetto della preventiva autorizzazione, si considerano responsabili direttamente i soggetti firmatari;
  - c. esprimere un parere preventivo sugli altri atti di rilevanza che eventualmente il Comitato ritenga di dover controllare preventivamente. Il parere preventivo del Comitato costituisce autorizzazione preventiva per le Società;
  - d. esprimere tutti gli indirizzi e i pareri vincolanti che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sulle Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario delle stesse.
4. In caso di estrema urgenza o di somma urgenza, ben motivata per iscritto, l'organo amministrativo delle Società potrà porre in essere tutti gli atti necessari per poi informare al più breve il Comitato di Controllo.
5. Il *livello di coordinamento e monitoraggio* è svolto dal Servizio "**Controllo analogo e rapporti con le Partecipate**" incardinato nel Settore \_\_\_\_\_. Tale servizio si avvale della collaborazione di tutti i settori dell'Ente coinvolti nei servizi affidati alle Società.
6. Rientrano tra le competenze del livello di *coordinamento e monitoraggio* le seguenti attività:
  - a. Supporto al Comitato di Controllo;
  - b. Monitoraggio degli adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico dell'ente locale in materia di società;



- c. Archiviazione dati e documenti delle Società partecipate;
  - d. Elaborazione annuale entro il 31 Marzo di un referto relativo alle attività di controllo sui servizi e sulla gestione economico finanziaria delle Società, corredato dalle seguenti informazioni:
    - Compagine sociale;
    - Composizione degli organi sociali;
    - Dati sintetici contabili;
    - Aggiornamento Scheda Contratti di servizio in essere;
  - e. Collaborazione con il Collegio dei Revisori della Provincia per lo svolgimento delle loro attività di controllo sulle partecipate;
  - f. Controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali);
  - g. Monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standards qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle società partecipate;
  - h. Collaborazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le Società partecipate;
7. Il livello gestionale è in capo ai **Dirigenti dei Settori competenti** per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi. In particolare spettano ai Dirigenti dei singoli Settori le seguenti attività:
- a. Contratti di Servizio:
    - analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale e società;
    - predisposizione, modifica e/o integrazione, dei contratti di servizio con le società e dei relativi atti conseguenti,
    - gestione ordinaria amministrativa e contabile dei contratti di servizio;
    - predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte delle società partecipate di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;
    - verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio.
  - b. Carta dei Servizi
    - analisi degli impegni assunti dalla società nei confronti dei cittadini e indicati nella carta dei servizi;
    - indicazione o condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi;
    - verifica della carta con cadenza almeno annuale.
    - informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio.
  - c. Customer satisfaction
    - elenco semestrale dei reclami.
    - rilevazione di indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio e successiva verifica delle risultanze e interventi di miglioramento con cadenza almeno biennale.

#### **Art. 7 - Collaborazione richiesta alle Società partecipate**

- 1. Le società partecipate dovranno garantire:
  - a. lo svolgimento dell'attività della Società nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli enti locali;
  - b. l'accesso ai documenti, seppur nel rispetto della legge 196/2003;



- c. la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività delle Società e di tutta la documentazione richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie del Comitato di Controllo;
- d. la partecipazione alle riunioni del Comitato al fine di assicurare la completa informazione;
- e. l'invio preventivo dell'avviso di convocazione delle sedute dell'Organo di Amministrazione, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno con gli eventuali documenti illustrativi.
- f. la fornitura dell'elenco trimestrale degli affidamenti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00).
- g. Le società sono tenute a trasmettere almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione degli atti di cui al precedente articolo 6, comma 3 lett. b) la proposta di deliberazione, con adeguata motivazione, per l'espressione della preventiva autorizzazione di cui al medesimo articolo. L'Ente è tenuto a esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 8 - Tempi di riscontro alle richieste**

1. Qualora per la propria attività il Comitato richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le Società devono darne riscontro entro la seguente tempistica:
  - a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;
  - b. entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del PROVINCIA di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

#### **Art. 9 - Sanzioni**

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal PROVINCIA, anche a mezzo del Comitato di Controllo, o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'organo di amministrazione può essere, rimosso dall'incarico con provvedimento motivato da parte dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

#### **Art. 10 – Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica**

1. Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali e, in generale, le Società soggette a controllo analogo da parte del PROVINCIA di Latina adottano specifici regolamenti sulle seguenti materie:
  - a. gare per l'approvvigionamento di beni e servizi e per eventuali lavori;
  - b. assunzione del personale.
2. Il regolamento delle gare dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto in ogni caso dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.
3. L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità nonché della normativa pubblica in materia.
4. Le Società provvederanno entro 30 giorni ad inviare al PROVINCIA copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche e integrazioni approvate.
5. Alle società controllate direttamente o indirettamente dalla PROVINCIA di Latina, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore dell'Ente superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si applicano i vincoli previsti dalla normativa nazionale e in particolare quelli previsti dall'articolo 18 del decreto legge 112/2008, e dal DL 95/12, articolo 4 commi da 9 a 12 che si elencano nell'allegato A) che forma parte integrale e sostanziale al presente regolamento. Tale allegato dovrà recepire le modificazioni e integrazioni della normativa di settore vigente.



**Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Le Società prendono atto del Regolamento, per la parte ad esse riferibile, nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, comunicando i relativi provvedimenti al Comitato di Controllo; entro sei mesi procedono all'assunzione di tutti gli atti normativi e regolamentari postulati a loro carico.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di altri regolamenti eventualmente disciplinanti in maniera difforme la materia del controllo analogo.
3. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia.

